

ALLEGATO "B" A RACCOLTA N. 7411
STATUTO
ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E
ISTITUZIONALE

Art. 1

DENOMINAZIONE

L'Associazione è denominata "Comunicazione Pubblica - Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale". L'Associazione potrà anche più brevemente essere denominata "Comunicazione Pubblica".

Subordinatamente all'avveramento della condizione sospensiva consistente nella avvenuta valida iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore), ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017 la denominazione sociale si deve intendere sin da ora modificata in ""Comunicazione Pubblica - Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale ETS", in breve "Comunicazione Pubblica ETS " e dovrà essere riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque atto, corrispondenza e comunicazione rivolta a terzi e, in genere, al pubblico.

L'istituzione dell'Associazione è conforme ai principi esposti nell'atto costitutivo depositato presso lo Studio Castellini, notaio in Roma (Via Tomacelli 132), repertorio 28353, rogito 6017 del 26 febbraio 1991.

Art. 2

SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha sede operativa nel Comune di Milano, in Via Marsala 8 (20121).

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di modificare entro l'ambito territoriale del suddetto Comune l'indirizzo della sede senza con ciò doversi procedere a modificazione dello statuto, dandone pubblicità nelle dovute forme di legge.

L'Associazione "Comunicazione Pubblica" ha sede legale amministrativa in Milano, ove sopra.

Per funzioni operative, con deliberazione del Consiglio Direttivo, possono essere istituite sedi decentrate nelle regioni italiane.

Art. 3

SCOPI

1. L'Associazione che non ha fini di lucro, ritenendo che un'efficace opera d'informazione istituzionale avvenga nell'interesse pubblico e contribuisca alla modernizzazione della Pubblica Amministrazione e alla crescita di qualità dei servizi, intende promuovere l'identificazione pubblica e l'affermazione del ruolo della comunicazione nell'ambito delle attività delle Istituzioni pubbliche, degli Enti economici, delle organizzazioni e dei loro utenti.

Essa opera per la crescita culturale e sociale e per

l'aggiornamento di quest'attività e di coloro che la esercitano, nella consapevolezza che nelle funzioni di informazione, ascolto e coinvolgimento dei cittadini alla vita pubblica, la comunicazione pubblica e istituzionale è strumento essenziale per rafforzare il sistema democratico, migliorando l'inclusione, la partecipazione, la trasparenza e la accessibilità ai servizi pubblici anche in conformità agli indirizzi dell'Unione Europea e degli organismi nazionali e sovranazionali.

L'Associazione considera obiettivo prioritario il riconoscimento e la valorizzazione in ogni forma e sede delle attività rappresentate.

La Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, eserciterà in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui alle lettere g), h), i) e w) dell'art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e precisamente:

- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. L'Associazione, quale ente del terzo settore, può esercitare attività diverse da quelle di cui al comma 1, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dell'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 4

Per la realizzazione degli scopi istitutivi l'Associazione si propone:

- a) di valorizzare le competenze degli associati, di garantire il rispetto delle regole deontologiche e la tutela degli utenti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".
- b) di accrescere e affermare la sensibilità sociale, la preparazione professionale e tecnologica e l'approfondimento delle problematiche deontologiche connesse alla comunicazione pubblica e istituzionale;
- c) di far conoscere all'opinione pubblica, agli operatori politici e amministrativi nonché agli operatori

professionali dell'informazione e della comunicazione l'efficacia e l'importanza della comunicazione pubblica e istituzionale, del ruolo delle sue attività, delle sue caratteristiche specifiche, dei suoi obiettivi e dei relativi problemi;

d) di promuovere e organizzare iniziative culturali e professionali allo scopo di favorire un ampio e libero confronto di opinioni, anche a mezzo di seminari, convegni, dibattiti, pubblicazioni e altre iniziative appropriate e inerenti la comunicazione pubblica e istituzionale;

e) di favorire, da una parte l'aggregazione delle differenti figure professionali impegnate attivamente nella comunicazione pubblica e dall'altra l'istituzione di rapporti organici e permanenti sia con le Istituzioni che con le Amministrazioni, nonché con i settori di carattere pubblico e privato che concorrono alle attività di comunicazione pubblica;

f) di programmare occasioni di formazione, di aggiornamento e di riflessione, analisi ed elaborazione comuni sulla comunicazione pubblica e istituzionale, in merito alla sua funzione di promozione diretta e indiretta delle prestazioni sociali delle Istituzioni e dei servizi pubblici in senso lato e della loro conoscenza e fruibilità da parte dell'utente.

Per il perseguimento degli scopi indicati alle lettere precedenti l'Associazione promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e accordi con Istituzioni pubbliche e private in Italia e all'estero.

Art. 5

ASSOCIATI

L'Associazione è organizzata in tre categorie di associati:

- Effettivi. L'associato effettivo è una persona fisica.
- Sostenitori
- Onorari / Elenco speciale

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo le ipotesi di esclusione o recesso espressamente indicate dal presente Statuto. Possono essere previsti associati o partecipanti temporanei per la partecipazione alla vita associativa.

Art. 5-bis

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Sono attribuiti agli associati i seguenti diritti:

- il diritto di partecipare all'Assemblea e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, del Regolamento e per la nomina degli Organi Sociali dell'Associazione;
- il diritto alla partecipazione, all'elezione delle cariche sociali e agli altri momenti deliberativi previsti dallo Statuto;
- il diritto alla eleggibilità a tutte le cariche sociali;

- il diritto di partecipare attivamente alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dal Regolamento;
- il diritto di partecipare alle attività promosse dall'Associazione e di usufruire di tutti i servizi proposti;
- il diritto ad una adeguata valorizzazione della propria professionalità con la partecipazione a specifiche proposte formative;
- il diritto di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intenda attuare gli scopi sociali;
- il diritto di dare le dimissioni con le modalità previste dall'art. 10 del presente Statuto.

Sono attribuiti agli associati i seguenti doveri:

- il rispetto dello Statuto e del Regolamento;
- l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- il pagamento della quota associativa alla scadenza stabilita;
- il rispetto delle finalità dell'Associazione mediante un comportamento conforme agli indirizzi sociali;
- il dovere di correttezza professionale nei confronti dei Cittadini e degli Organismi istituzionali con cui si collabora o si intrattengono relazioni professionali;
- il dovere di migliorare la propria professionalità con continuità e relazionandosi ai programmi formativi dell'Associazione.

Art. 6

ASSOCIATI EFFETTIVI

Possono essere associati effettivi tutti coloro che per esperienze e competenze opportunamente documentate, svolgono o sono idonei a svolgere direttamente compiti connessi alla comunicazione e all'informazione, nei seguenti ambiti:

Istituzioni; Regioni; Enti Strumentali delle Regioni; Province; Comuni; Aziende municipalizzate o partecipate; istituti e aziende di servizio pubblico nel territorio; Enti pubblici, Enti pubblici economici e imprese a partecipazione statale di pubblico esercizio e servizio, Enti pubblici di servizio del territorio che nelle loro funzioni coordinano o svolgono direttamente compiti connessi alla comunicazione, funzionari e dirigenti delle Amministrazioni pubbliche dei diversi Stati appartenenti all'Unione Europea che svolgono compiti connessi alla comunicazione; coloro che svolgono funzione di docente per corsi universitari, di istruzione, formazione e qualificazione aventi attinenza con le tematiche della comunicazione pubblica e istituzionale e, infine, coloro che esercitano attività di consulenza in materia di comunicazione pubblica e istituzionale presso/per Amministrazioni Statali, Regionali o Locali, Enti pubblici, Enti pubblici economici, Enti morali, organizzazioni,

imprese e aziende a partecipazione pubblica.

Gli associati Effettivi possono essere contemporaneamente associati di altre associazioni professionali e culturali, aventi anche scopi parzialmente analoghi.

Gli associati Effettivi, che ne hanno titolo, possono richiedere l'attestazione prevista dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Tali soci, secondo i requisiti, sono divisi in due profili professionali:

a) Comunicatore pubblico - Colui che è idoneo a dirigere le strutture di comunicazione a livello dirigenziale, ai sensi della Legge 150/2000. Deve essere in possesso di laurea vecchio o nuovo ordinamento o specialistica tra quelle previste dal Dpr 422/2001.

b) Addetto alla comunicazione e alle relazioni con il pubblico - Colui che è idoneo a presiedere il front e il back office nelle strutture di comunicazione. Ai sensi dell'art 2 co. 4 del Dpr 422/2001, deve essere in possesso di un diploma di scuola media superiore e di corso di formazione teorico-pratico.

Gli associati che richiedono l'attestazione pagano una quota che dovrà comprendere il rimborso spese per il rilascio degli attestati e sono tenuti a frequentare ogni due anni un corso di aggiornamento organizzato dall'Associazione, alla quale rimborseranno le spese organizzative.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 7

ASSOCIATI SOSTENITORI

Possono essere ammessi, nella qualità di associati sostenitori Amministrazioni, Enti pubblici, Associazioni e istituti che comunque abbiano interessi comuni con l'Associazione nel campo della ricerca culturale e tecnologica e delle relative applicazioni nel settore della comunicazione.

Essi potranno partecipare tramite rappresentanti, su invito del Presidente, come osservatori alle riunioni delle Commissioni di lavoro e alle Assemblee sociali.

Art. 8

ASSOCIATI ONORARI / ELENCO SPECIALE

1. Sono associati onorari - in seguito a nomina dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo - le persone che si siano distinte, in Italia e all'estero, con studi e opere che abbiano recato un notevole e significativo contributo allo sviluppo degli studi, della ricerca e delle applicazioni nel settore della comunicazione.

Gli associati onorari hanno pari diritti e doveri dei soci effettivi, ma sono esentati dal pagamento della quota sociale.

2. Possono altresì essere iscritti in un elenco speciale coloro che hanno esercitato in passato funzioni di comunicazione/informazione nella o per la Pubblica Amministrazione, gli studenti delle facoltà di Scienze della Comunicazione e corsi analoghi e coloro che hanno frequentato corsi e master di specializzazione in comunicazione pubblica e istituzionale.

I suddetti associati pagano metà della quota degli associati effettivi.

Essi potranno partecipare, su invito del Presidente, come osservatori alle riunioni delle Commissioni di lavoro e alle Assemblee sociali.

Art. 9

AMMISSIONE AD ASSOCIATO EFFETTIVO

L'ammissione in qualità di associato effettivo dell'Associazione si basa su richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo contenente una dichiarazione di accettazione dello Statuto (e le deliberazioni degli organi dell'associazione), e con informazioni utili per la valutazione, quali il curriculum vitae e una dichiarazione relativa alle attività svolte nello specifico ambito della comunicazione pubblica e istituzionale.

Gli Associati Effettivi che richiedono l'attestazione ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 devono presentare adeguata documentazione dei titoli di studio necessari, se privi di titolo, saranno ammessi dopo la frequenza, con esito positivo, dei corsi organizzati dall'Associazione.

Per coloro che richiedono l'ammissione ad associato effettivo senza richiedere l'attestazione, la domanda e la dichiarazione dovranno essere accompagnate dalla presentazione della firma di almeno due associati.

In presenza di insufficienti o non documentate informazioni la domanda di ammissione non potrà essere ritenuta valida.

L'ammissione è soggetta all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione e ha corso e validità soltanto dopo l'approvazione e in seguito al versamento della quota sociale. L'eventuale rigetto deve essere motivato.

Qualora il Consiglio Direttivo non approvi la richiesta di ammissione di un candidato, deve darne comunicazione all'interessato, quest'ultimo potrà impugnare la decisione ricorrendo al collegio dei probiviri previsto dall' art. 17 del presente statuto, entro 60 (sessanta) giorni.

Art. 10

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, esclusione, morosità e indegnità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo su disposizione dei Probiviri con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo

associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata o pec inviata al presidente dell'associazione.

La perdita a qualsiasi titolo della qualità di associato non comporta la restituzione dei contributi versati.

Coloro i quali non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Le dimissioni, che vanno presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. o pec inviata al Presidente dell'associazione, avranno effetto dal 1 gennaio e dovranno pervenire entro la data del 30 (trenta) novembre dell'anno precedente.

L'esclusione per morosità è disposta dal Collegio dei Probiviri, quando l'associato si sia reso inadempiente al versamento della quota associativa per un anno.

L'esclusione per indegnità è disposta dal Collegio dei Probiviri e comunicata all'associato e al Consiglio Direttivo per uno dei seguenti motivi:

- a) ripetute violazioni di quanto previsto dallo Statuto;
- b) condanne con sentenza definitiva;
- c) comportamenti contrari al "Codice deontologico e di buona condotta dei comunicatori pubblici", approvato nel 2003 e trasmesso all'Autorità per la Protezione dei Dati Personali per presa visione.

Contro il provvedimento di esclusione l'interessato può ricorrere, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri.

Art. 11

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il vice Presidente vicario;
- e) il Segretario Generale;
- f) il vice Segretario Generale vicario;
- g) il Collegio dei Revisori dei conti;
- h) il Collegio dei Probiviri;
- i) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Art. 12

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

All'Assemblea partecipano tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro degli associati alla data della convocazione. Ciascun associato ha diritto ad un voto; è ammesso il voto per rappresentanza mediante delega scritta,

nel numero massimo di due deleghe, anche in calce all'avviso di convocazione, purché conferita a un altro associato.

Spetta all'Assemblea degli associati approvare le direttive programmatiche e generali di azione dell'Associazione.

L'Assemblea degli associati regolarmente convocata e costituita rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alle leggi e allo Statuto, obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria o straordinaria può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Spetta all'Assemblea degli Associati:

A) deliberare le modifiche dello Statuto, l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la nomina del liquidatore;

B) eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Proviviri, il Collegio dei Revisori dei conti, disporre la revoca per giusta causa dei componenti il Consiglio Direttivo;

C) approvare le direttive programmatiche e generali di azione dell'Associazione;

D) approvare annualmente i bilanci consuntivi e di previsione;

E) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

F) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede della Associazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o - in caso di assenza o impedimento - dal Segretario Generale su mandato del Consiglio Direttivo mediante invito o lettera agli associati, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data fissata.

L'avviso di convocazione via e-mail deve indicare il luogo, il giorno, l'ora, l'ordine del giorno delle deliberazioni sia della prima che della eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è, inoltre, convocata quando viene ritenuto opportuno o necessario dal Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se il Consiglio Direttivo non vi provvede gli associati richiedenti possono fare ricorso al Tribunale competente dove ha sede legale l'Associazione.

L'Assemblea sarà validamente costituita anche in assenza della formalità di convocazione, quando siano presenti tutti gli associati effettivi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario Generale.

All'Assemblea possono partecipare, come osservatori, su invito del Presidente, gli associati sostenitori.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Generale.

In prima convocazione per rendere valida l'Assemblea occorre la presenza di almeno la metà degli associati effettivi.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti degli associati effettivi presenti.

Per le modificazioni dello Statuto è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto di almeno la metà degli associati effettivi della stessa Associazione.

Art. 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile di associati, da un minimo di tre a un massimo di quindici (oltre al Presidente), eletti dall'Assemblea che potrà procedere, nel corso della durata del mandato dei Consiglieri, ad elevare per il residuo periodo di carica, il numero degli stessi, nei limiti predetti.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi sociali e i suoi membri possono essere rieletti.

L'Assemblea può disporre in ogni momento la revoca per fondati motivi di un membro del Consiglio Direttivo. In caso di revoca, dimissioni, decesso o comunque di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio, alla prima riunione, può provvedere alla loro sostituzione.

I nuovi membri verranno a scadere insieme con l'intero

Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo viene eletto secondo le modalità previste dal regolamento dell'Associazione.

Il Consiglio, presieduto dal membro più anziano (di carica), nomina nel suo seno il Presidente, il Segretario generale, il Vice Presidente Vicario e il Vice Segretario Generale vicario e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Esso è convocato dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Segretario Generale, con invito trasmesso quindici giorni prima della riunione a tutti i componenti.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di cinque giorni lavorativi e con le formalità più opportune.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario Generale o dal Vice Presidente Vicario. Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Per la validità delle deliberazioni occorre in prima convocazione la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Consiglio. In seconda convocazione per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza di almeno un quarto dei componenti il Consiglio Direttivo. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri, il Presidente del comitato scientifico e i Delegati regionali.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato via e-mail e nelle modalità della videoconferenza.

È compito del Consiglio Direttivo:

- a) promuovere e coordinare le attività dell'Associazione, in armonia con le opinioni espresse nell'Assemblea degli associati, prendendo le iniziative che di volta in volta appariranno più opportune, determinare le forme, i modi e i tempi per attuare le attività dell'Associazione, assumere le deliberazioni, anche straordinarie, per la realizzazione delle finalità e dei programmi dell'Associazione;
- b) approntare i bilanci di previsione e i consuntivi annuali predisposti dal Tesoriere e controllati dal Collegio dei Revisori dei conti, per presentarli all'Assemblea, proporre le quote associative annuali;
- d) istituire le Commissioni di lavoro di cui all'articolo 16 (sedici);
- e) deliberare il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell'Associazione di cui all'articolo 25 (venticinque).

Art. 14

PRESIDENZA

Il Presidente e il Vice Presidente Vicario dell'Associazione sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Restano in carica per la durata del mandato e possono essere rinnovati.

Il Presidente e in sua assenza il Segretario Generale, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e vigila sulla corretta osservanza dello Statuto. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima successiva riunione del Consiglio stesso.

In assenza del Presidente è il Vice Presidente Vicario che lo sostituisce nelle funzioni e attribuzioni.

Il Presidente nelle attività associative può avvalersi della collaborazione di un Direttore operativo da lui indicato d'intesa con il Segretario Generale.

Art. 15

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale Vicario sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Al Segretario Generale sono attribuiti i poteri per poter dare esecuzione ai deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Per il funzionamento dell'Associazione, le attività sono organizzate e coordinate dal Segretario Generale. Per tutte le attività che comportino impegni economici, ai fini di verificare le disponibilità finanziarie e la coerenza con le previsioni di bilancio dell'esercizio in corso dell'Associazione, il Segretario Generale convoca il Tesoriere e, se indicato, il Direttore operativo, senza particolari formalità.

Le decisioni vengono verbalizzate e inviate al Presidente, ai Revisori dei Conti, al Consiglio Direttivo e alle Commissioni di lavoro, se istituite.

In assenza del Segretario Generale è il Vice Segretario Generale che lo sostituisce nelle funzioni e attribuzioni di ordinaria amministrazione.

Art. 16

COMMISSIONI DI LAVORO

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Presidenza, può costituire delle Commissioni di lavoro a supporto delle attività dell'Associazione nominandone i responsabili. Le Commissioni di lavoro restano in carica per la durata del mandato del Consiglio.

I coordinatori delle Commissioni possono essere revocati e sostituiti con le stesse procedure adottate per la loro nomina.

Art. 17

COMITATO SCIENTIFICO CONSULTIVO

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina

un Comitato Scientifico composto da studiosi, ricercatori ed esperti di particolare fama, impegnati sui temi della comunicazione pubblica e istituzionale.

Al Comitato verrà richiesto di pronunciarsi sui diversi aspetti della comunicazione pubblica e istituzionale.

Ad esso potranno essere affidati lavori di ricerca e approfondimento su argomenti specifici.

Il Comitato Scientifico, presieduto da un esperto di chiara fama o docente di materie specifiche in Università italiane, nominato dal Consiglio Direttivo, per le attività si relaziona con il Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, con il Segretario Generale.

Il Comitato Scientifico collabora con il Consiglio Direttivo alla realizzazione, promozione e monitoraggio della qualità della formazione permanente dei soci.

Art. 18

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, nominato dall'Assemblea, si compone di tre associati effettivi e tre supplenti, tra gli effettivi, uno verrà indicato quale Presidente.

Sono demandate al Collegio dei Probiviri tutte le controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi.

Il Collegio giudicherà ex bono et aequo e il suo lodo sarà inappellabile.

Ai Probiviri viene altresì richiesto di pronunciarsi in merito a situazioni di morosità degli associati (vedi art. 10) e a questioni deontologiche connesse all'attività di comunicazione pubblica e istituzionale.

I Probiviri possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 19

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre associati effettivi, uno dei quali verrà indicato quale Presidente, e di due membri supplenti, eletti dall'Assemblea, anche fra i non iscritti all'Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di controllare la gestione dell'Associazione e la regolare tenuta della contabilità, per riferirne poi all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio annuale.

I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 19-bis

ORGANO DI CONTROLLO

Se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti

di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20

INCOMPATIBILITA'

Le cariche di Consigliere, Proboviro e Revisore contabile sono incompatibili tra loro.

Art. 21

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE - ESERCIZI SOCIALI

La durata dell'Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Con delibera dell'Assemblea degli Associati, potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata.

Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 22

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'Associazione in quanto Ente del terzo settore deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario - con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente - e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate in bilancio dovessero risultare inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) euro, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 è redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Delegazione Nazionale documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività, di cui all'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nella relazione al bilancio o nella

patrimoniale.

Il patrimonio sociale è indivisibile. In caso di perdita della qualità di socio, per qualunque motivo avvenga, né il socio né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall'Associazione.

L'Associazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione, ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto degli stessi, nonché di fondi riserve di capitali durante la vita dell'Associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24

SCIoglimento E TRASFORMAZIONE

È fatto obbligo all'Associazione in caso di scioglimento, di devolvere il patrimonio di cui all'articolo 23 (ventitré) del presente Statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe o al fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L'Assemblea degli Associati provvederà a fissare le norme per la devoluzione o ripartizione dello stesso nel rispetto di tale vincolo.

È fatta salva qualsiasi altra destinazione imposta dalla legge.

La trasformazione dell'Associazione è deliberata a maggioranza assoluta dall'Assemblea degli Associati, in accordo alle norme di riferimento del Codice Civile.

Art. 25

REGOLAMENTO

Il funzionamento, gestione e organizzazione dell'Associazione e delle varie attività promosse dall'Associazione stessa sono oggetto di un apposito Regolamento che verrà approvato in via definitiva dal Consiglio Direttivo.

Questo regolamento potrà descrivere inoltre compiti e funzioni del Segretario e di altri organismi operativi dell'Associazione, le modalità di votazione assembleari e di elezione degli organi dell'Associazione.

Art. 26

FUNZIONAMENTO DELLE DELEGAZIONI TERRITORIALI

Le Delegazioni territoriali vengono costituite in presenza di almeno dieci associati.

L'area di pertinenza della Delegazione regionale non deve necessariamente corrispondere a quella geo-politica, ma può essere definita da esigenze operative e comunque secondo

quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il funzionamento delle Delegazioni, la nomina del delegato e le loro risorse sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

I delegati territoriali mantengono i contatti con la sede operativa e possono essere invitati, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Esprimono il proprio parere sulle domande di ammissione di residenti nella Regione e collaborano alla verifica delle competenze professionali (ex lege 4/2013).

I delegati territoriali agiscono d'intesa con il Consiglio Direttivo e la Delegazione per promuovere e sviluppare le strategie associative sul territorio.

I delegati territoriali decadono automaticamente dall'incarico quando cessa, per le ragioni previste dal presente Statuto, il mandato del Consiglio Direttivo e svolgono l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi delegati.

Art. 27

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia enti del terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 e il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile.

FIRMATO:

MARCO MAGHERI

MASSIMILIANO PASSARELLI PULA NOTAIO (SIGILLO)



Massimiliano Passarelli Pula
NOTAIO

Repertorio n.10834

Raccolta n.7411

ATTO MODIFICATIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette, del mese di maggio,

(27 maggio 2021)

in Roma, nel mio studio in Via di Porta Pinciana n. 34, alle ore dodici e minuti quindici.

Avanti a me, dottor Massimiliano Passarelli Pula, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

- MAGHERI MARCO, nato a Napoli il 27 maggio 1973, infra domiciliato per la carica, C.F.: MGH MRC 73E27 F839D.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, quale Segretario Generale, mi chiede di ricevere il verbale di assemblea della "COMUNICAZIONE PUBBLICA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E ISTITUZIONALE", in breve "COMUNICAZIONE PUBBLICA", con sede in Milano, Via Marsala n. 8, C.F.: 97078110588, convocata in questo giorno, luogo ed ora in seconda convocazione per discutere e deliberare, in seduta straordinaria, sul seguente ordine del giorno:

- approvazione del nuovo testo dello Statuto ai fini dell'adeguamento Terzo Settore;

- varie ed eventuali.

A ciò aderendo io Notaio, assume la presidenza dell'assemblea, designato dai presenti come da statuto, il costituito MAGHERI MARCO il quale, constatata:

- la regolare convocazione dell'assemblea, ai sensi dello Statuto, a mezzo mail in data 12 maggio 2021, prevedendo il suo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 2, secondo periodo, d.l. n. 18 del 2020;

- la diserzione dell'assemblea in prima convocazione;

- la presenza, in audio o video conferenza, ai sensi dell'art. 106 del Dl n. 18/2020 e s.m.i., degli associati come infra votanti, e di cui al foglio presenze, da restare agli atti della Associazione, e che al presente atto si allega sotto la lettera "A";

- la presenza del Consiglio Direttivo, nelle persone di MAGHERI MARCO, sopracostituito, e di GUIDI LEDA, Presidente, e dei Consiglieri Bianchessi Carlo, Caltabiano Rosaria, Iorio Eugenio, Di Nardo Gabriele, Trementozzi Claudio, Saccà Angelo, Lonzi Pierdomenico, Tardivo Amelia;

- la presenza del Tesoriere, nella persona di BIANCHESSI CARLO;

dichiara di aver verificato che la presente assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.

Il Presidente espone le ragioni che rendono opportuno riformulare il testo dello statuto, al fine di renderlo conforme alla disciplina di cui al D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017 (Codice del Terzo Settore), ai fini dell'iscrizione della Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore.

Al riguardo il Presidente precisa che in generale resterà inalterato il contenuto sostanziale dello Statuto medesimo, salve eventuali riformulazioni di puro stile, nonché la sostituzione del riferimento ai "soci" con quello agli "associati", mentre chiarisce che saranno oggetto di variazione:

- l'art.1), relativo alla denominazione, ove verrebbe previ-

Registrato a Roma 4
il 07/06/2021
al N. 19687
serie 1T
esatti euro 245,00

sto che alla denominazione venga aggiunto l'acronimo "ETS", subordinatamente alla condizione sospensiva della avvenuta iscrizione al RUNTS;

- l'art.3), relativo agli scopi, ove verrebbero meglio specificate le attività di interesse generale ai sensi del citato D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017;
- l'art.5), relativo ai soci, ove verrebbe previsto che i soci effettivi siano persone fisiche;
- l'introduzione del nuovo articolo 5-bis), relativo ai diritti ed agli obblighi degli associati;
- l'art.6), relativo ai soci effettivi, ove verrebbe previsto che la quota associativa non sia trasferibile a nessun titolo e non sia collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, e verrebbero meglio descritti i diritti e i doveri degli associati;
- l'art.7), relativo ai soci sostenitori, ove verrebbe previsto che essi possano partecipare tramite rappresentanti, su invito del Presidente, come osservatori alle riunioni delle Commissioni di lavoro e alle Assemblee sociali;
- l'art.10), relativo alla perdita della qualità di socio, ove verrebbe previsto che l'esclusione sia deliberata dal Consiglio Direttivo su disposizione dei Probiviri con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo;
- l'art.11), relativo agli Organi della Associazione, ove verrebbe previsto l'Organo di controllo;
- l'art.12), relativo all'assemblea dei soci, ove verrebbe prevista la riunione in audio o video conferenza, il diritto dei soci di esaminare i libri sociali, e verrebbero integrate le competenze della Assemblea stessa;
- l'art.13), relativo al Consiglio Direttivo, ove verrebbe previsto che la maggioranza degli amministratori sia scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati;
- l'art.14), relativo alla presidenza, ove verrebbe previsto che il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione restino in carica per la durata del mandato e possano essere rinnovati;
- l'introduzione del nuovo articolo 19-bis), relativo all'Organo di Controllo;
- l'art.21), relativo alla durata della Associazione, che verrebbe prorogata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), con la previsione che essa possa essere anticipatamente sciolta o prorogata con delibera dell'Assemblea;
- l'introduzione dei nuovi articoli 22-bis) e 22-ter), relativi ai libri sociale ed alla approvazione dei bilanci;
- l'art.23), relativo al patrimonio ed alle risorse finanziarie, ove verrebbe previsto l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- l'art.24), relativo allo scioglimento, ove verrebbe altresì disciplinata la trasformazione della Associazione, da deliberarsi a maggioranza assoluta dall'Assemblea;
- l'introduzione di un nuovo art. 27), contenente un rinvio, per quanto non previsto dallo Statuto, alle norme vigenti in materia di terzo settore ed alle norme del codice civile.

A seguito di quanto sopra, si apre la discussione tra gli associati presenti, che il Presidente qui riassume.

Esprime perplessità sui rischi che l'iscrizione al Registro

del Terzo Settore possa comportare la decadenza dall'iscrizione al MISE il dott. Pier Carlo Sommo, cui si allinea la dott.ssa Maria Rosaria Fraticelli; chiede delucidazioni la dott.ssa Valentina Nepi, suggerendo il dott. Andrea di Pietro di rinviare l'assemblea. Il Presidente, nel ribadire, su richiesta della dott.ssa Daniela Genta, che le cariche associative sono gratuite, sottopone ai soci la versione aggiornata del nuovo statuto, che viene inviata via mail unitamente al link per visionare e confrontarlo con il precedente statuto.

In generale, dichiara il Presidente, gli associati esprimono perplessità sui rischi della decadenza citata ed a tal fine il Presidente suggerisce di procedere ad una delibera condizionata.

Al termine della discussione, l'Assemblea con voto espresso per dichiarazione palese dai soci presenti, con il voto, su 72 (settantadue) associati votanti, di:

- 5 (cinque) astenuti; 16 (sedici) contrari e 51 (cinquantuno) favorevoli, come da soprallegato foglio presenza, delibera, subordinatamente a quanto infra:

- di approvare, subordinatamente a quanto infra, in ogni sua clausola, il nuovo testo dello statuto della Associazione, che sostituisce interamente quello attualmente in essere, con particolare riferimento agli artt. 1), 3), 5), 5-bis), 6), 7), 10), 11), 12), 13), 14), 19-bis), 21), 22-bis), 22-ter), 23), 24) e 27);

- di dar mandato all'organo amministrativo a dare esecuzione alla presente delibera, nonché di subordinare la stessa iscrizione dello Statuto come sopra variato presso il Registro Unico Terzo Settore (RUNS), alla condizione che essa non comporti la perdita dei requisiti per l'iscrizione dell'Associazione presso il MISE e la facoltà di continuare a rilasciare le attestazioni di qualificazione professionale;

- di dar mandato all'organo amministrativo a dare tramite PEC comunicazione formale al Notaio verbalizzante affinché lo stesso non proceda all'iscrizione presso il RUNS, nel caso in cui essa comporti la perdita dei predetti requisiti.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente, accertati e proclamati i risultati delle votazioni, mi consegna la versione aggiornata dello statuto, che al presente atto si allega sotto la lettera "B", e dichiara sciolta la seduta alle ore quattordici e minuti quarantotto.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato "A", dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su fogli due per pagine sette e fin qui dell'ottava di cui ho dato lettura, unitamente all'allegato "B", alla comparente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore quattordici e minuti cinquantuno.

FIRMATO:

MAGHERI MARCO

MASSIMILIANO PASSARELLI PULA NOTAIO (SIGILLO)

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE

Certifico io sottoscritto, dott. Massimiliano Passarelli Pula, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia autentica informatica, è conforme all'originale su supporto cartaceo conservato fra i miei atti a raccolta, munito delle prescritte firme e viene rilasciata ai sensi dell'art. 68-ter della Legge n. 89 del 16 febbraio 1913 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 modificato dal D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validita' fino al 7 settembre 2023.

Roma, Via di Porta Pinciana n. 34, 15 (quindici) giugno 2021 (duemilaventuno)

File Firmato Digitalmente dal
Notaio Massimiliano Passarelli Pula